

Provincia di Torino

Alluvione ottobre 2000. S.P. n. 214 di Sauze d'Oulx. Interventi di protezione dal movimento franoso in località Gran Comba. (C.I.G.: 0126451EA6)

La procedura aperta ex art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale unico e uniforme.

E' prevista l'individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 86 comma 1, 3, 3 bis, 4 e 5, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

Sono escluse offerte pari o in aumento e l'aggiudicazione e' definitiva ad unico incanto.

E' ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate a norma dell'art 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'importo a base di gara ammonta a Euro 341.367,00 e la categoria prevalente è OG3.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.30 del 12/03/2008.

Le offerte dovranno essere redatte in ottemperanza alla normativa sopracitata.

Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, Via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 18,00 oppure potrà essere richiesto al Servizio Contratti mediante lettera o fax (011-8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.

Il bando integrale è disponibile sul sito internet all'indirizzo: <http://www.provincia.torino.it/servizi/apalti>

Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Provincia di Torino - Corso Lanza, 75 - Torino - Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità I, tel. 011/8613317, e-mail: emanuele.la_ferla@provincia.torino.it.

Torino, 15 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio Contratti
Domenica Vivenza

Regione Piemonte

Settore Attività negoziale e contrattuale

Procedura aperta artt. 54, 55 comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE per il servizio di attuazione del Regolamento (CE) 1828/06 della Commissione. CAT 11 CPC 866 CPV 74141100. Avviso rettifica bando di gara

Regione Piemonte - Via Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3643 / 432.3009 - Fax 011. 432.3612

1.Oggetto: Procedura aperta artt. 54, 55 comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 2 DIR 2004/18/CE per il servizio di attuazione del Regolamento (CE) 1828/06 della Commissione. CAT 11 CPC 866 CPV 74141100.

2. Il documento complementare "Disciplinare di gara" è rettificato nel seguente punto:

- 6 b) proposte di modalità organizzative e programmazione dei lavori: max 25 punti in termini di:
- organizzazione complessiva del gruppo di lavoro, suo dimensionamento e ruoli affidati ai singoli com-

ponenti in relazione alle esigenze del Capitolato.: 15 punti

- congruità dell'impegno complessivo in giornate uomo dei singoli componenti in relazione alle attività previste dal capitolato: 10 punti

3. Tutte le altre prescrizioni di gara rimangono ferme ed immutate.

4. Gli atti di gara rettificati sono consultabili od estraibili sul sito internet, www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm e a disposizione presso l'indirizzo in epigrafe.

Il Direttore regionale Risorse umane e Patrimonio
Maria Grazia Ferreri

ANNUNCI LEGALI

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Druento (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9/11/2007 "Approvazione modifiche al titolo V capo I dello Statuto del Comune di Druento"

Titolo V.

L'Ordinamento amministrativo del Comune

Capo I.

L'Amministrazione comunale

Art. 56

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti d'indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Assume caratteri essenziali della organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa dell'Ente, coordinata dal segretario comunale, è ripartita in aree funzionali, servizi ed uffici.

Art. 57

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a. organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti-obiettivo e per programmi.

b. Analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

c. Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

d. Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, disciplina altresì, per il personale che si trova in condizione professionale, termini e modalità che consentano all'esercizio di attività libero professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze.

Art. 58 Personale

1. La disciplina delle dotazioni organiche, modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive e di concorso sono riservate al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I posti di responsabile degli uffici o servizi, di funzione dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato da soggetti muniti dei prescritti requisiti per la qualifica da ricoprire.

3. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a termine al personale della categoria D il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio.

4. Gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna possono essere conferiti nell'ambito di tutti i settori di attività del Comune per un periodo non superiore al mandato del sindaco. Gli incarichi devono rispondere a criteri di professionalità e competenza in relazione ai compiti da espletare.

5. Il regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Art. 59 Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il segretario comunale sovrintendente, dirige e coordina le aree funzionali, i servizi e gli uffici, avvalendosi dalla collaborazione degli stessi.

3. Dirime conflitto di attribuzione e di competenze tra i servizi.

Art. 60 Vicesegretario

1. Un dirigente di un area funzionale o un Responsabile d'Ufficio e Servizi, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal masonario per il posto ricoperto, se in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, può essere incaricato dalla Giunta comunale, sulla base di modalità definite nell'ambito del regolamento organico, delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 61

Competenze dei Responsabili degli uffici e servizi e dei Dirigenti

1 Ai responsabili degli uffici e servizi e, ove presenti, dei Dirigenti, nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dal relativo C.C.N.L., sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare:

- La presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di lavori o servizi con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti. La presidenza dei responsabili è svolta nelle materie di appalti rientranti nella competenza dell'Area cui il responsabile è preposto.

- La responsabilità delle procedure di appalto o di concorso, ai sensi di quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti.

- La stipulazione di tutti i contratti e delle convenzioni rientranti nelle competenze del Settore o Servizio cui il responsabile è preposto.

- La presidenza delle Commissioni di concorso in conformità del Regolamento. Tale presidenza spetta al Segretario Generale per quanto attiene ai concorsi per la copertura di posti di qualifiche apicali, e, per gli altri concorsi, ai responsabili apicali di volta in volta individuati con il provvedimento di nomina delle Commissioni.

- Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa in conformità della Legge e del Regolamento di contabilità.

- Gli atti di amministrazione e gestione del personale in conformità del Regolamento.

- I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

- I provvedimenti di assegnazione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.

- L'adozione di ordinanze non rientranti nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo.

- Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffe, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

- La partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

- La partecipazione mediante propria rappresentanza alla delegazione comunale incaricata di stipulare gli accordi sindacali decentrati.

- L'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna nelle materie attribuite alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Essi sono responsabili dei risultati conseguiti dalle strutture che dirigono nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati per l'attuazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Amministrazione.

Art. 62
Direttore Generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario Comunale.

2. Il Direttore esercita le competenze previste per legge ed in particolare:

- dà attuazione al programma ed agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;
- sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività;
- predispone il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;
- predispone il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;
- promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o conferita dal Sindaco.

Art. 63
Direzioni di progetto

1. Possono essere istituite Direzioni di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali Direzioni dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuato il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

2. La costituzione delle Direzioni di progetto è disposta dalla Giunta comunale sentiti il Segretario generale e i dipendenti di maggiore qualifica. Analogamente si procede in caso di variazioni.

Art. 64
Uffici in posizione di staff

1. Per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.

Comune di Montanera (Cuneo)

Modifica allo statuto comunale. Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 04.02.2008

Il Consiglio Comunale
(omissis)

delibera modificare l'articolo 25, comma 2 dello Statuto Comunale nel modo seguente:

Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri Comunali. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali. La loro pre-

senza non modifica il numero degli Assessori di cui al comma 1 del presente articolo.

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatorie definitive relative al bando di concorso emesso dal Comune di Rivoli in data 26/02/2007

La 1^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46, nell'Albo pretorio dei Comuni di Rivoli, Rosta, Villarbasse (ambito territoriale n. 3) e nella sede dell'ATC di Torino in data 20/02/2008, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Rivoli in data 26/02/2007 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le graduatorie in oggetto costituiscono provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Perrero in data 01/03/2007

La 1^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Perrero, Perosa Argentina (ambito territoriale n. 20) e nella sede dell'ATC di Torino in data 19/02/2008, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Perrero in data 01/03/2007 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino

1^a Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatorie definitive relative al bando di concorso emesso dal Comune di Settimo Torinese in data 04/03/2002

La 1^a Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Settimo Torinese, Leini, Lombardore,

Volpiano, San Benigno Canavese (ambito territoriale n. 6) e nella sede dell'ATC di Torino in data 19/02/2008, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Settimo Torinese in data 04/03/2002 per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le graduatorie in oggetto costituiscono provvedimento definitivo.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa - Vercelli

Avviso - Pubblicazione della graduatoria definitiva. Commissione assegnazione alloggi Comune di Santhià

La Commissione per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28.03.95 n. 46, è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Santhià e nella sede dell'A.T.C. di Vercelli la graduatoria definitiva relativa al Bando di Concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 18.06.2007 dal Comune di Santhià

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente

Comune di Airasca (Torino)

Adozione progetti di variante n. 1 relativa alla zonizzazione e classificazione acustica del territorio comunale

Visto l'art. 6 della legge regionale 20.10.2000 n. 52;

si rende noto che

con deliberazione consiliare n. 51 del 28.11.2007 è stato adottato il progetto relativo alla variante n. 1 della zonizzazione e classificazione acustica del territorio del comune di Airasca.

Gli atti relativi all'adozione del progetto di variante n. 1 relativa alla zonizzazione acustica comunale saranno depositati presso il Municipio di Airasca, via Roma 118, Ufficio Segreteria, primo piano per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 28.02.2008 al 28.03.2008 durante i quali chiunque può prenderne visione secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno essere presentate osservazioni e proposte, da parte del pubblico, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici

Airasca, 19 febbraio 2008

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico
Marco Bianco

Comune di Andorno Micca (Biella)

Avviso di pubblicazione e deposito del Progetto preliminare del Piano Regolatore Generale Comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico

avvisa

Che presso l'Ufficio Tecnico Comunale è depositato il progetto preliminare del P.R.G.C. nel periodo 21.2.08 - 21.3.08 in cui chiunque potrà prenderne visione nei seguenti orari: - da lunedì a venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 - sabato, dalle ore 10 alle ore 11 - domenica e festivi dalle ore 8 alle ore 9. Nei successivi trenta giorni, dal 22.3.08 al 20.04.08, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse (in duplice copia con allegato estratto mappa.) anche ai sensi e per gli effetti art. 20 L.R. n. 40/98

Andorno Micca, 5 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
Raffaello Comerro

Comune di Asti

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 07.11.2007 divenuta esecutiva il 20.11.2007 - Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale in Asti, Villaggio Bellavista, denominato "Collina Bellavista". Approvazione progetto

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Riunitosi in seduta il giorno 07.11.2007

ha deliberato

1) di dare atto che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione del Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale denominato "Collina Bellavista", in zona che il vigente Piano Regolatore Generale classifica CP.1.3 (Aree per l'edilizia residenziale favorita da interventi pubblici) e precisamente dal 27 maggio 2007 al 25 giugno 2007, non sono giunte osservazioni e proposte nel pubblico interesse.

2) di approvare quindi, ai sensi dell'articolo 6, punto 1) della legge regionale 9 aprile 1996 n. 18, in conformità al Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 30-71 del 24 maggio 2000, il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale in Asti, Villaggio Bellavista, denominato "Collina Bellavista", costituito dagli elaborati progettuali, predisposti ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s. m. ed i., descritti in premessa ed allegati alla presente deliberazione come parte integrante sotto la lettera A).

3) di dare atto che i soggetti proponenti il Programma Integrato di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale, denominato "Collina Bellavista" sono la Società Borgata Palucco Costruzioni s.a.s. di Crobu Paolo e C., il Consorzio C.E.L.A. e CO.P.E.A. e Nigido arch. Roberto - studio Moisis e Nigido architetti, associati tra loro, proprietari delle aree oggetto degli interventi.

4) di approvare la bozza tipo di convenzione urbanistica predisposta ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R.

6/6/2001 n. 380 ed allegata alla presente sotto la lettera B).

5) di mandare al dirigente del Settore interessato per la sottoscrizione dell'atto pubblico di convenzione ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, autorizzando il medesimo dirigente ad apportare allo schema di cui al precedente punto 4) quelle eventuali modifiche e rettifiche che, senza incidere sulla sostanza del testo di convenzione, si rendessero necessarie per esigenze notarili.

6) di dare atto che i proponenti si impegnano a realizzare, a scempe del corrispettivo dovuto, le opere di urbanizzazione primaria in quanto correlate all'intervento edilizio e funzionalmente connesse allo stesso, mentre verrà monetizzato l'importo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria.

7) di dare atto che gli allegati A) e B), di cui sopra, costituiscono parte integrante alla presente deliberazione.

Comune di Borgaro Torinese (Torino)

Realizzazione dei percorsi ciclo-pedonali nell'ambito del P.R.U.S.T. "2010 PLAN" - Tangenziale Verde - Pronuncia dell'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere - Decreto 01/2008 del 07/02/2008

Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni

(omissis)

decreta

Articolo 1 - Richiamare il Decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni 01/2006 del 23.03.2006 con il quale si procedeva all'espropriazione dell'area censita al Catasto Terreni la Foglio 12 mappale numero 191 di mq. 2048,00 di proprietà dei Sig.ri Laganà Maria nata "omissis" per la quota di 1/2 e Masia Giuseppe nato "omissis" per la quota di 1/2 entrambi residenti in "omissis"

Articolo 2 - Retrocedere da parte del Comune di Borgaro Torinese, in favore dei proprietari, parte del mappale acquisito, consistente nella quota parte censita al Catasto Terreni al Foglio 12 mappale n. 415 (ex map.191/b) di mq. 935 dando atto che risulta accertato al patrimonio comunale solamente la restante parte, mappale n. 416 (ex map. 191/a), già trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino II.

(omissis)

Articolo 5 - Avverso il contenuto dello stesso presente decreto, gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni, dalla notificazione del medesimo.

Articolo 6 - Ai sensi e per gli effetti della legge 7/8/1990 n. 241, il Responsabile del procedimento è stato individuato nella persona dell'Arch. Antonella Barretta, presso il 3° Settore Territorio e Ambiente del Comune di Borgaro Torinese, Piazza Vittorio Veneto n. 12.

Borgaro Torinese, 7 febbraio 2008

Il Responsabile del 3° Settore Territorio e Ambiente
Antonella Barretta

Comune di Borghetto di Borbera (Alessandria)

Avviso di approvazione in via definitiva del piano di classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistica

Vista la legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale n. 52/00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico";

Vista la D.G.R. n. 85-3802 del 06/08/2001 contenente le linee guida regionali in materia;

rende noto

che la deliberazione del C.C. n. 38 del 24.11.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Borghetto di Borbera, 21 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Piero Camera

Comune di Borgosesia (Vercelli)

Avviso emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Comune di Borgosesia - Provincia di Vercelli. Ambito territoriale n. 27

Si rende noto che, ai sensi della L.R. n. 46/95 e successive modificazioni, è stato pubblicato in data 29 febbraio 2008 il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa in uno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 27.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso l'Ufficio Patrimonio del Comune di Borgosesia, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del 16 aprile 2008, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Il Sindaco
Angelo Pianca

Comune di Brusasco (Torino)

Avviso di bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di risulta che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria nel Comune di Brusasco

Ai sensi della L.R. 46/1995 e s.m.i. è indetto il bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel Comune di Brusasco.

Le domande di partecipazione devono essere redatte esclusivamente sui moduli predisposti e consegnate entro il 22.04.2008.

Il bando e la domanda di partecipazione sono disponibili presso il Comune di Brusasco tel. 011 9151101 - fax 011 9156150 - sito: www.comune.brusa-

sco.to.it e presso i Comuni appartenenti all'Ambito territoriale n. 17.

Il Responsabile del Servizio
Annamaria Nicola

Comune di Candia Canavese (Torino)

Approvazione controdeduzioni al progetto preliminare e adozione progetto definitivo 1^a variante al vigente P.R.G.C.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

- Vista la deliberazione consiliare n. 2 in data 21.02.2008 ad oggetto: "Progetto Preliminare relativo alla 1^a variante generale al vigente P.R.G.C. - Approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate";

- Vista la deliberazione consiliare n. 3 in data 21.02.2008 ad oggetto: "Adozione Progetto Definitivo della 1^a variante al vigente P.R.G.C.";

- Vista la Legge Regionale n. 56 del 05 dicembre 1977 e s.m.i.;

rende noto

- che con deliberazione n. 2 in data 21.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato le controdeduzioni alle osservazioni e proposte presentate al Progetto Preliminare approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 04.05.2007;

- che con deliberazione n. 3 in data 21.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. 56/77 s.m.i., il Progetto Definitivo della 1^a variante al vigente P.R.G.C.

- che la citata deliberazione del C.C. n. 3 del 21.02.2008, completa del Progetto Definitivo adottato e degli altri atti connessi, è depositata presso la Segreteria Comunale e pubblicata, per estratto, all'Albo Pretorio per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, dal 27.02.2008 al 26.03.2008, affinché chiunque possa prenderne visione con il seguente orario:

dal lunedì alla domenica: dalle ore 11,00 alle ore 12,00;

Il presente avviso viene pubblicato "per notizia" ai sensi dell'8° comma del succitato art. 15 della L.R. 56/77 s.m.i. e non comporta la facoltà di presentare osservazioni e proposte.

Candia C.se, 27 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Enrico Carlo

Comune di Cafasse (Torino)

Estratto avviso bando pubblico per assegnazione posti mercato settimanale del capoluogo e mercato settimanale della frazione

Estratto avviso di bando pubblico per l'assegnazione di:

- *Mercato settimanale del Capoluogo (mercoledì)*
assegnazione n. 1 posteggio per il settore non alimentare

- *Mercato settimanale della frazione (sabato)*

Assegnazione di n. 1 posteggio per il settore alimentare

Assegnazione di n. 1 posteggio per il settore non alimentare.

Gli operatori del commercio su area pubblica che vogliono partecipare dovranno presentare specifica domanda di partecipazione entro il termine di 30 giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione dell'avviso del bando sul Bollettino Ufficiale Regione Piemonte.

Il bando integrale è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Cafasse www.comune.cafasse.to.it, ed è disponibile presso l'Ufficio Commercio.

Cafasse, 19 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio

Comune di Castelletto Merli (Alessandria)

Adozione piano di recupero ex art. 30 L. 5/8/1978 n. 457 denominato "Castelletto dei Merli" proposto dalla Società Immobiliare Anemone srl

Il Sindaco

Rende noto che con delibera C.C. n. 3 del 04/02/2008, è stato adottato il Piano di recupero ex art. 30 L.5/8/1978 n. 457 denominato "Castelletto dei Merli" proposto dalla Società Immobiliare Anemone srl;

Il progetto è depositato presso l'ufficio di Segreteria per 30 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2008 fino al 28/03/2008;

Chiunque potrà presentare osservazioni nel pubblico interesse nei successivi 30 giorni e precisamente dal 29/03/2008 al 28/04/2008.

Castelletto Merli, 28 febbraio 2008

Il Sindaco
Gianni Clerici

Comune di Coazzolo (Asti)

D.C.C. n. 20 del 17/12/2007 ad oggetto "Legge 26/10/1995 n. 447 e l.r. 20.10.2000 n. 52. Approvazione definitiva classificazione acustica del territorio comunale"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare la classificazione acustica definitiva del territorio comunale, redatta dall' Ing. Pasquale Torello dello studio "Ecodata Engineering S.r.l." di Nizza Monferrato, e composta dai seguenti elaborati: (omissis)

2) di trasmettere copia degli elaborati tecnici costituenti la classificazione acustica del territorio comunale alla Regione Piemonte, alla Provincia di Asti ed all'A.R.P.A.;

3) di dare contestuale notizia della presente deliberazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

(omissis)

Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 25 del 08/02/08. Procedimento espropriativo delle aree occorse alla realizzazione della rotatoria sulla ex S.S. 393

Il Dirigente del Settore Urbanistica

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di stabilire le indennità di occupazione da corrispondere agli aventi diritto degli immobili occorsi alla realizzazione della rotatoria sulla ex s.s. n. 393 al km 2+950 nella misura indicata nelle tabelle esplicative allegate (Allegati 1 e 2) al presente procedimento quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

Di informare che i proprietari interessati nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento potranno formalmente comunicare se intendono condividere la determinazione dell'indennità di occupazione proposta mediante la compilazione e la sottoscrizione del modello di accettazione indennità.

La dichiarazione di condivisione della determinazione dell'indennità è irrevocabile.

Si avverte che, in caso di silenzio, l'indennità di cui al precedente articolo 1 del presente provvedimento sarà considerata ad ogni effetto rifiutata e pertanto verrà depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Si informa che in caso di mancato accordo ai sensi dell' art. 5 comma 2 del DPR n. 327/01 e s.m.i. su istanza di chi abbia interesse la Commissione Provinciale Espropri per la Provincia di Torino determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario richiedente con atto notificato.

Articolo 3

Di rendere noto che il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto, unitamente all'allegato 1, all'estratto dell'allegato 2 ed al modello di accettazione, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, e sarà altresì pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell'art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

(omissis)

Comune di Montanaro (Torino)

Bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, relativi al mercato mensile che avrà luogo ogni prima domenica del mese, ad esclusione del mese di agosto

Si informa che è pubblicato all'albo pretorio comunale un bando di concorso per l'assegnazione, in regime di concessione decennale, di n. 21 posti su area pubblica, autorizzazione Tipologia A, relativi al mercato dell'usato e dell'antiquariato minore denominato "Mercato della Zecca di Fruttuaria".

Caratteristica dei posteggi assegnati:

- Ubicazione: Zona Stazione compresa tra le vie Caluso e Caviglietti;

- Dimensioni posteggio m. 5 x m. 3.

Merceologie ammesse: oggetti antichi, vecchi e rari e specialmente da collezionismo (quali monete, francobolli, cartoline, dischi, bigiotteria, schede telefoniche, sorpresine, ecc...) comunque di epoca passata.

Requisiti richiesti : morali e professionali previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata entro il 30° giorno dalla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il bando ed i moduli per la formulazione delle istanze sono disponibili presso il Comune di Montanaro - Ufficio Commercio.

Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio Commercio al n. 011/9160102 int. 6.

Montanaro, 25 febbraio 2008

Il Capo settore Area Amm./Finanziaria
Patrizia Brusaschetto

Comune di Murisengo (Alessandria)

Concorso relativo ad assegnazione posteggi commercio su area pubblica

Si informa che è pubblicato all'albo pretorio comunale il bando per l'assegnazione dei seguenti posteggi per il commercio su area pubblica:

n. 12 posteggi settore non alimentare;

n. 3 posteggi settore alimentare;

n. 4 posteggi produttori agricoli;

Termine presentazione: 30° giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Informazioni: Comune di Murisengo 0141/993041 interno 5.

Il Responsabile del Servizio
Carlo Bava

Comune di Omegna (Verbania Cusio Ossola)

Estratto D.C.C. n. 110 del 13/12/07 - Modifica al piano acustico comunale

(omissis)

1) di approvare la bozza di modifica della zonizzazione acustica comunale (DCC n. 76 del 30/06/2003) rappresentata dagli elaborati grafici costituiti da n. 4 tavole denominate "zonizzazione acustica comunale - Fase IV - proposta di modifica".

Comune di Pogno (Novara)

Approvazione Variante P.I.P. Località Brughiere - D.C.C. n. 14 del 15/10/2007

Il Sindaco

Comunica che con D.C.C. n. 14 del 15.10.2007, è stato approvato la Variante del P.I.P. in Località Brughiera (Pogno).

Il Sindaco
Gianluca Simonotti

Comune di Rivalba (Torino)

Avviso di approvazione definitiva della Classificazione acustica del territorio comunale

Il Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 52/2000, rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21 dicembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la classificazione acustica del territorio comunale.

Il Responsabile del Servizio
Davide Rosso

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Variante parziale n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente

Variante parziale n. 78 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente inerente:

- modifica del perimetro dell'area normativa 44EP02 - via Barge;
- modifica del perimetro e delle prescrizioni edificatorie dell'area normativa 56EP01 - S.R. 589 Laghi di Avigliana in prossimità del confine comunale con Manta;
- modifica delle prescrizioni edificatorie delle aree residenziali in ambito urbano già edificate soggette a S.U.E;
- modifica delle prescrizioni di destinazione d'uso dell'area normativa 19ET01 -via Torino;
- modifica della fascia di arretramento stradale ricadente sulle aree normative 19ET01 e 19ET02 - angolo via Torino - via Pinerolo.

Avviso di deposito e pubblicazione

Il Dirigente Tecnico

vista la delibera del consiglio comunale n. 8 del 24.01.2008 relativa alla variante al P.R.G.C. vigente n. 78 riportata in oggetto;

rende noto

che detta delibera unitamente ai relativi elaborati tecnici, sarà pubblicata all'albo pretorio presso la sede comunale in via Macallè n. 9 ed ivi depositata per trenta giorni consecutivi, dal 28.02.2008 a tutto il 29.03.2008, durante i quali chiunque potrà prenderne visione tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni o chiarimenti sulla variante in oggetto, potranno essere richiesti presso la Sede Comunale - Ufficio Urbanistica - piano seminterrato, nel seguente orario:

giorni feriali escluso lunedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, ossia dal 14.03.2008 al 29.03.2008, chiunque potrà presentare osservazioni e proposte.

Tutte le osservazioni e proposte dovranno essere presentate per iscritto, su carta libera, indirizzate al sindaco della Città di Saluzzo.

Saluzzo, 19 febbraio 2008

Il Dirigente Tecnico
Edoardo Bonicelli

Comune di San Maurizio Canavese (Torino)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2008 "Modificazioni al regolamento edilizio. Approvazione"

Ai sensi e per gli effetti del co. 3 dell'art. 3 della L.R. n. 19/1999 si riporta estratto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2008 ad oggetto: "Modificazioni al regolamento edilizio. Approvazione"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 8.7.1999 n. 19, le modifiche al vigente regolamento edilizio comunale relative all'art. 2 riguardante la formazione della Commissione edilizia come riportate sull'estratto del Regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale in cui le modifiche sono appositamente contrassegnate;

2) di allegare altresì al presente provvedimento estratto del regolamento contenente l'articolo modificato;

3) di dichiarare, a norma del precitato art. 3 della L.R. n. 19/1999, che le modifiche apportate al regolamento sono conformi a quello tipo approvato dalla Regione Piemonte con la deliberazione del C.R. 29.7.1999 n. 548-9691 e successivi avviso di rettifica ed errata corrige di cui in narrativa;

4) di incaricare gli uffici preposti ad espletare gli adempimenti normativi consequenziali, anche per quanto attiene all'impegno di spesa per la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul B.U.R. e per la corresponsione delle competenze di cui al 6° comma dell'art. 92 del D.Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., trattandosi di atto di pianificazione generale, da assegnare in base ai criteri stabiliti dall'Ente;

5) di dare atto che l'assunzione di efficacia delle modifiche approvate è disciplinata dal più volte citato art. 3.

San Maurizio Canavese, 19 febbraio 2008

Il Funzionario responsabile
Area Tecnica
Mauro Fiorio

Comune di Soprana (Biella)

Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - ambito territoriale n. 26

Il Responsabile del Servizio

rende noto

che, ai sensi della legge regionale 28 marzo 1995 n. 46 e s.m.i. è stato pubblicato in data 01/03/2008 il Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, che si renderanno disponibili nel Comune di Soprana durante il periodo di efficacia della graduatoria.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che vi svolgono la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli Uffici dei Comuni facenti parte del suddetto ambito territoriale, dovranno essere presentate entro il termine tassativo del giorno 15/05/2008, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato di trenta giorni.

Soprana, 1 marzo 2008

Il Responsabile del Servizio
Maria Grazia Varale

Comune di Volpedo (Alessandria)

Approvazione del Regolamento sulla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e la tele-radiodiffusione

Con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 16.11.2007 è stato approvato il Regolamento sulla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile e la tele-radiodiffusione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della l.r. 19/2004.

Il Sindaco
Pier Angelo Rosa

Comune di Volvera (Torino)

Estratto del Decreto di Esproprio n. 1/2008 per la realizzazione dell'opera denominata "Pista ciclabile tra il capoluogo e le frazioni"

Il Responsabile del Servizio Tecnico

(omissis)

decreta

1) In favore di:

Tavella Giuliano, (omissis), prop. 1/9

Tavella Giuseppe, (omissis), prop. 1/9

Tavella Rosella, (omissis), prop. 1/9

Vergnano Adelaide, (omissis), prop. 6/9

è disposta l'espropriazione degli immobili occorrenti per la "Realizzazione della pista ciclabile tra il Capoluogo e le Frazioni" siti in questo Comune ed identificati come al seguente prospetto:

Fg.11 mappale 213 - sup. totale 930 mq - sup. da acquisire 43 mq

Fg.11 mappale 215 - sup. totale 215 mq - sup. da acquisire 37 mq

a condizione che questo provvedimento venga notificato ed eseguito nel rispetto delle norme e procedure che seguono;

2) Il presente provvedimento è notificato nelle forme degli atti processuali civili, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui ne è prevista l'esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, e sarà eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

3) Il presente decreto è trascritto presso l'agenzia del territorio - settore conservatoria registri immobiliari. Le operazioni di trascrizione e di voltura e nei libri censuari hanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio;

4) Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

(omissis)

Volvera, 14 febbraio 2008

Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Gianluigi Peretto

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 3240 - Domanda (Prot. n. 67263 del 19/05/2005) dell'Az. Agr. Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe S.S. per l'autorizzazione alla ricerca e la concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso antincendio in Comune di Alessandria

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo in Comune di Alessandria, ad uso civile (antincendio) a favore dell'Azienda Agricola Brezzi Romano, Giorgio e Giuseppe S.S. (omissis)

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 30,00 l/s e media di 0,04 l/s;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 14/03/2007, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, anticipatamente a decorrere dal 01/01/2008, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 04987) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 - Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 1287 del 14/02/2008 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Baldichieri d'Asti necessari per gli interventi di rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al Km. 4+817 lungo la S.P. 12 "Monale-Canale"

Il Dirigente del Servizio LL. PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1343 in data 23/02/2006.

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Asti

Determinazione dirigenziale n. 1289 del 14/02/2008 - Occupazione d'urgenza degli immobili siti nel Comune di Cisterna d'Asti necessari per gli interventi di rifacimento ponte idraulicamente inadeguato al Km.34+100 lungo la S.P. 10 "Aramengo-Cisterna"

Il Dirigente del Servizio LL. PP. e Viabilità

(omissis)

determina

In favore della Provincia di Asti è disposta l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo riapprovato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 390 in data 18/10/2007.

(omissis)

Paolo Biletta

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta "Filati Drago S.p.A." per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea profonda, per uso produzione beni e civile, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Verrone. Assenso con D.D. n. 67 del 14/01/2008. Verone 4 - C.U.R. BI10358

Di rettificare la Determina dirigenziale n. 1475 del 08/04/2003 e di prendere atto che il volume complessivo annuo concesso alla ditta "Filati Drago spa", ad uso produzione beni e servizi e civile, è di 85.000 mc/anno;

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 dicembre 2007 dalla Sig.ra Spinei Laura, in qualità di amministratore delegato della ditta "Filati Drago spa", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, nonché in deroga ai disposti dell'art. 4, c.1, della L.R. 22/1996 e art. 16, c.1, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta "Filati Drago spa", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 6,66 (seivirgolasesantasei) e l/sec medi 2,7 (duevirgolasette) d'acqua da falda profonda, per un totale di metri cubi annui 85.000 (ottantacinquemila), prelevati per mezzo di un pozzo, ubicato in Comune di Verrone, foglio di mappa n. 6, mappale n. 190, ad uso produzione beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo) e civile (antincendio);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, salvo il diritto di rinuncia. Di prendere atto che la triplicazione dell'importo da assumersi a base per il calcolo del canone demaniale annuo decorrerà dal 1 gennaio 2010 secondo quanto disposto dall'art. 8, c. 2 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Di stabilire che la presente concessione perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di falda freatica compatibili con il prelievo;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati ai sensi del D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R.

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza; Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Ailoche. Assenso con D.D. n. 188 del 24/01/2008. Ailoche 4 - C.U.R. BI10407

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,13 (zerovirgolatredecimi) e medi 0,0003 (zerovirgolazerozerotri) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10 (dieci), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Ailoche, località Alpe Farina, foglio di mappa n. 1, mappale n. 1;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 189 del 24/01/2008. Bioglio 16 - C.U.R. BI10408

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,65 (unovirgolasesantacinque) e medi 0,003 (zerovirgolazerozerotri) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 100 (cento), adibiti ad uso civile

(igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Casary, foglio di mappa n. 3, mappale n. 13;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della ditta "Minetto Paolo" per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso agricolo, prelevata a mezzo di n. 1 pozzo ubicato in comune di Vigliano. Assenso con D.D. n. 190 del 24/01/2008. Vigliano 20 - C.U.R. BI10724

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 2 gennaio 2008 dal Sig. Minetto Paolo, in qualità di titolare della ditta richiedente, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla ditta individuale "Minetto Paolo", omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,25 (zerovirgolaventicinque) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 8.000 (ottomila), prelevati dalla falda sotterranea freatica a mezzo di un pozzo ubicato in Comune di Vigliano B.se, foglio di mappa n. 2, particella n. 500/501, da adibire ad uso agricolo (irriguo);

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 40 (quaranta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definite dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che, al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, al concessionario richiedente e agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente in comune di V. S. Nicolao. Assenso con D.D. n. 191 del 24/01/2008. V.S. Nicolao 10 - C.U.R. BI10422

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,3 (zerovirgolatre) e medi 0,0003 (zerovirgola-zerozerozerotre) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10 (dieci), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, località Alpe Dolca, foglio di mappa n. 2, mappale n. 61;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un

anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente in comune di V.S. Nicolao. Assenso con D.D. n. 192 del 24/01/2008. V.S. Nicolao 9 - C.U.R. BI10421

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,1 (zerovirgolauno) e medi 0,0003 (zerovirgola-zerozerozerotre) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10 (dieci), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Valle San Nicolao, località Alpe Cusogna, foglio di mappa n. 2, mappale n. 55;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001,

n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R.n.4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Trivero. Assenso con D.D. n. 193 del 24/01/2008. Trivero 36 - C.U.R. BI10406

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dott. Renza Vin-

cenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,25 (zerovirgolaventicinque) e medi 0,0031 (zerovirgolazerozerotrentuno) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 100 (cento), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Trivero, località Alpe Baroso, foglio di mappa n. 2, mappale n. 41; Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia; Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da

parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Trivero. Assenso con D.D. n. 194 del 24/01/2008. Trivero 35 - C.U.R. BI10420

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,55 (zerovirgolacinquantacinque) e medi 0,0038 (zerovirgolazerozerotrentotto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Trivero, località Alpe Collette di sopra, foglio di mappa n. 2, mappale n. 15;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente

l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Coggiola. Assenso con D.D. n. 195 del 24/01/2008. Coggiola 6 - C.U.R. BI10419

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec mas-

simi 0,04 (zerovirgolazeroquattro) e medi 0,0006 (zerovirgolazerozerozerosei) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 20 (venti), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Coggiola, località Alpe Ponasca, foglio di mappa n. 3, mappale n. 4;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Coggiola. Assenso con D.D. n. 196 del 24/01/2008. Coggiola 5 - C.U.R. BI10418

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,15 (zerovirgolazerosette) e medi 0,0003 (zerovirgolazerozerozero) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10 (dieci), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Coggiola, località Cascinetta, foglio di mappa n. 3, mappale n. 14;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà

e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Coggiola. Assenso con D.D. n. 197 del 24/01/2008. Coggiola 4 - C.U.R. BI10417

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,07 (zerovirgolazerosette) e medi 0,0003 (zerovirgolazererozerozero) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 10 (dieci), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Coggiola, località "Capanna del cacciatore", foglio di mappa n. 3, mappale n. 3;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Coggiola. Assenso con D.D. n. 198 del 24/01/2008. Coggiola 3 - C.U.R. BI10416

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,04 (zerovirgolazererozeroquattro) e medi 0,00015 (zerovirgolazererozerozeroquindici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 5 (cinque), adibiti ad uso

civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Coggiola, località Ciota, foglio di mappa n. 4, mappale n. 6;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prele-

vata a mezzo di n. 1 sorgente in comune di Camandona. Assenso con D.D. n. 199 del 24/01/2008. Camandona 2 - C.U.R. BI10415

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 2 (due) e medi 0,0076 (zerovirgolazerozerosestantasei) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 240 (duecentoquaranta), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Camandona, località Alpe Campelli, foglio di mappa n. 1, mappale n. 2;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia; Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte

le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenuti pregiudicati dalla presente concessione; Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente in comune di Callabiana. Assenso con D.D. n. 200 del 24/01/2008. Callabiana 5 - C.U.R. BI10414

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,25 (zerovirgolaventicinque) e medi 0,0006 (zerovirgolazerozerosei) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 20 (venti), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Callabiana, località Baraccone, foglio di mappa n. 1, mappale n. 1;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenuti pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 201 del 24/01/2008. Bioglio 23 - C.U.R. BI10413

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1,8 (unovirgolaotto) e medi 0,0038 (zerovirgolazerozerotrentotto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), adibiti ad uso civile

(igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Campo della Quara, foglio di mappa n. 2, mappale n. 14;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia; Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento; Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 202 del 24/01/2008. Bioglio 20 - C.U.R. BI10412

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,25 (zerovirgolaventicinque) e medi 0,0015 (zerovirgolazerozeroquindici) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 50 (cinquanta), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario), prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Selletto Grosso, foglio di mappa n. 3, mappale n. 12;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà

e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 203 del 24/01/2008. Bioglio 19 - C.U.R. BI10411

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 1 (uno) e medi 0,0028 (zerovirgolazerozerovenotto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 90 (novanta), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Balma delle Basse, foglio di mappa n. 12, mappale n. 3;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 di-

cembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 204 del 24/01/2008. Bioglio 18 - C.U.R. BI10410

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,15 (zerovirgolaquindici) e medi 0,0038 (zerovirgolazerozerotrentotto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Giaccio Croso, foglio di mappa n. 2, mappale n. 4;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia; Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma,

oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008.

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Biella

D.P.G.R. n. 4/R/2001. Istanza della Regione Piemonte - Settore proprietà forestali per concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, per uso civile, prelevata a mezzo di n. 1 sorgente ubicata in comune di Bioglio. Assenso con D.D. n. 205 del 24/01/2008. Bioglio 17 - C.U.R. BI10409

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 4 giugno 2004 dal dr. Renna Vincenzo, in qualità di dirigente pro tempore del Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche della Regione Piemonte, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche, omissis, la concessione preferenziale di derivazione di l/sec massimi 0,1 (zerovirgolauno) e medi 0,0038 (zerovirgolazerozerotrentotto) d'acqua, per un totale di metri cubi annui 120 (centoventi), adibiti ad uso civile (igienico-sanitario) in alpeggio, prelevati dalla falda sotterranea freatica per mezzo di n. 1 sorgente ubicata in Comune di Bioglio, località Alpe Briolo, foglio di mappa n. 3, mappale n. 30;

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n. 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare;

Di esonerare, a decorrere dal 1 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R, la Regione Piemonte - Settore Gestione Proprietà Forestali e Vivaistiche dall'obbligo di versare alla Regione Piemonte - Direzione delle Risorse Idriche il canone demaniale minimo previsto per l'uso civile di acqua pubblica, previsto in linea generale dall'art. 4 - comma 1 del D.P.G.R. 6 dicembre 2004 n. 15/R - quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005 n. 6/R e aggiornato sulla base della D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n. 283 - fatta salva ogni eventuale futura disposizione modificativa, inerente l'esenzione dal pagamento dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica, prevista dalle normative Regionali in materia;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi

del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n. 8/R; Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione;

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque - Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque - Torino, secondo competenza;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia. Omissis.

Biella, 13 febbraio 2008

Il Responsabile del Servizio
Marco Pozzato

Provincia di Cuneo
Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1738 in data 12.2.2008

Il Dirigente

Vista la domanda in data 17.10.2007 dell'Azienda Agricola Mellano Giuseppe con sede in Morozzo Via Montanera n. 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca e alla concessione di derivazione d'acqua dal pozzo n. 5974 in Comune di Morozzo per moduli massimi 0,30 e medi 0,07 ad uso agricolo(irriguo);

Tenuto conto che la mancata risposta dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico Padano, e stata considerata come parere positivo ai sensi dell'Art. 10 comma 3 del Reg. 10 R.

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di ac-

qua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed affissa all'Albo Pretorio del Comune di Morozzo, per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse idriche della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Morozzo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Morozzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia reg.le per la protezione ambientale - ARPA Cuneo

Al Comando Regionale Nord Corso Vinzaglio n. 6 10121 Torino

Al Sindaco del Comune di Morozzo 12040 Morozzo

All'Azienda agricola Mellano Giuseppe Via Montanera n. 8 - 12040 Morozzo

Il richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all' art. 11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 2 Aprile 2008 alle ore 10, con ritrovo presso il municipio di Morozzo; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Morozzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse idriche - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell' art. 11, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse idriche Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il sottoscritto e che il referente è il Sig. Giovanni Battista Meineri.

Cuneo, 12 febbraio 2007

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

Assegnazione dei contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi: taxi e di noleggio con conducente svolti con autovettura, ai sensi della L.R. 3/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Graduatoria

Idonei per essere ammessi al contributo:
Carbone Pasqualino Vincenzo, (omissis);
Gavinelli Alfredo, (omissis);

Lago d'Orta s.n.c. di Faggio Luca & Faggio Federico, con sede legale in San Maurizio d'Opaglio (No), Via Torchio, 45;

Maderna Daniele, (omissis);

Majoli Gianmarco Antonio, (omissis), in possesso di licenza per l'esercizio di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Nebbiuno;

Sacco Francesco, (omissis);

Vecchio Massimo (omissis);

Zanforlin Giorgio (omissis);

Non idonei per essere ammessi al contributo: (omissis);

Entro il termine di trenta giorni successivi alla fine della pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Novara, gli ammessi al finanziamento dovranno far pervenire alla Provincia stessa, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la fattura, emessa entro il 31 dicembre del 2007, per l'acquisto della nuova autovettura per la quale è stato chiesto il contributo, in originale o in copia conforme.

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Gestione Autolinee della Provincia di Novara - telefono 0321 - 378808.

Contro il provvedimento di graduatoria può essere presentato ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni dal termine di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Dirigente
Luigi Iorio

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Domanda in data 09.05.2007 della Soc. Pian della Mussa s.r.l. di concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Albaron, in Comune di Balme, in misura di litri/sec massimi 10 e medi 5, ad uso consumo umano tramite imbottigliamento di "acque da tavola"

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 271/8/2007 del 29/1/2008.

Vista la domanda in data 09.05.2007 della Soc. Pian della Mussa s.r.l. di concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente Albaron, in Comune di Balme, in misura di litri/sec massimi 10 e medi 5, ad uso consumo umano tramite imbottigliamento di "acque da tavola".

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ___";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali

per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda in data 09.05.2007 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Balme. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 18.03.2008 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Balme; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte Torino, Comunità Montana Valli di Lanzo Ceres, Comando Regione Militare Nord Torino, Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3 Torino, A.S.L. n. 6 Ciriè, Comune di Balme, Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Torino, Regione Piemonte - Settore Beni Ambientale Torino, Provincia di Torino - Servizio Difesa del Suolo Torino, Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale Sede, Pian della Mussa s.r.l. Balme.

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12571/2008: Domanda in sanatoria in data 11-12-2003 della E.L.I. di Boero Davide di concessione

sione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Mazzé, ad uso lavaggio inerti

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12571/2008 del 14 febbraio 2008.

Vista la domanda in sanatoria in data 11-12-2003 della E.L.I. di Boero Davide di concessione con sede legale a Mazzé, Cascina Campagnetti s.n., (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 9,5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,06 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 2.000 metri cubi (mc); profondità massima del pozzo: 60 metri; ad uso lavaggio inerti. Comune ove é ubicata l'opera di presa: Mazzé, località Cascina Campagnetti. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2924 datata 9-8-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma 1 lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ___";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda in sanatoria in data 11-12-2003 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul

BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Mazzé. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, é convocata per il giorno 15-4-2008 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Mazzé; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando Regione Militare Nord, Torino; AIPO, Moncalieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Mazzé, Mazzé; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: E.L.I. di Boero Davide, Mazzé (omissis)

Torino, 14 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12619/2008: Domanda datata 26-7-2006 della Sig.ra Averono Giuseppina di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Borgomasino in misura di l/sec massimi 5 e medi 0,03 ad uso abbattimento polveri

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12619/2008 del 14 febbraio 2008.

Vista la domanda datata 26-7-2006 della Sig.ra Averono Giuseppina (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,03 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 900 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 25 metri; ad uso abbattimento polveri. Comune ove é ubicata l'opera di pre-

sa: Borgomasino, località Via Borgo d'Ale. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 345 data 22-1-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ___"; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";

Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda datata 26-7-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Borgomasino. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 15-4-2008 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Borgomasino; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Borgomasino, Borgomasino; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Sig.ra Averono Giuseppina, Borgomasino (omissis)

Torino, 14 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12648/2008: Domanda datata 13-11-2006 di Piccato Cristiano di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Bibiana in misura di l/sec massimi 4 e medi 0,53 ad uso irriguo senza restituzione

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12648/2008 del 7 febbraio 2008.

"Vista la domanda datata 13-11-2006 del Sig. Piccato Cristiano, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 4 litri/secondo (l/s); portata media annua (Qmed): 0,53 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 8.338 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 55 metri; ad uso irriguo senza restituzione; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Bibiana, località C. Barbero. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre. Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 982 datata 22-2-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole. Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica..."; Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)"; Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

ordina

la sopracitata domanda datata 13-11-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Bibiana. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 8-4-2008 con ritrovo alle ore 14.30 presso il Municipio del Comune di Bibiana; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione precedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso. Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando R.F.C. Interregionale Nord, Torino; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comunità Montana Val Pellice, Torre Pellice; Comune di Bibiana, Bibiana; Regione Piemonte - Direzione Territorio Rurale, Torino; Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, Torino; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Piccato Cristiano, Bibiana "omissis"

Torino, 7 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

Ordinanza n. P12656/2008: Domanda datata 22-12-2006 dell'Hotel Caprilli srl di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Pinerolo, ad uso irrigazione aree verdi

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. P12656/2008 del 7 febbraio 2008.

"Vista la domanda datata 22-12-2006 dell'Hotel Caprilli srl con sede legale a Pinerolo, Stradale San Secondo n. 96, (omissis), intesa ad ottenere la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo con le seguenti caratteristiche: portata massima istantanea (Qmax): 5,13 litri/secondo (l/s); porta-

ta media annua (Qmed): 0,16 litri secondo (l/s); volume massimo annuo (Vmax): 2.485 metri cubi (mc); profondità massima richiesta: 30 metri; ad uso irrigazione aree verdi; Comune ove è ubicata l'opera di presa: Pinerolo, località Cotonificio. Intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 1 Aprile al 30 Settembre.

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2110 datata 6-6-2007 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole.

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica...";

Visto il D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"; Visto il D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 29.7.03 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)";

Visto il D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R - Regolamento regionale recante: "Misura dei canoni regionale per l'uso di acqua pubblica (LR 5.8.02 n. 20) e modifiche al Regolamento regionale 6.12.2004 n. 15/R (disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica)";

Visto il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale"; Vista la D.C.R. n. 117-10731 del 13.3.2007 con la quale è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);

Visto il D.P.G.R. 25 giugno 2007 n. 7/R - Regolamento regionale recante: "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica";

Visto il D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R - Regolamento regionale recante: "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2001, n. 61)";

ordina

la sopracitata domanda datata 22-12-2006 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Pinerolo e del Comune di San Secondo di Pinerolo. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 8-4-2008 con ritrovo alle ore 10.30 presso il Municipio del Comune di Pinerolo; si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data.

La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda.

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giorgio Pautasso.

Copia della stessa viene comunicata ai seguenti soggetti: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte, Torino; Comando Regione Militare Nord, Torino; AIPO, Moncalieri; Regione Piemonte - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Torino; Comune di Pinerolo, Pinerolo; Comune di San Secondo di Pinerolo, San Secondo di Pinerolo; Consorzio Irriguo Moirano-Lemina, Buriasco; Provincia di Torino - Servizio Pianificazione Territoriale, Sede; Società richiedente: Hotel Caprilli srl, Pinerolo" "omissis"

Torino, 7 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio
Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Variante alla S.P. 142 di Piobesi. Lavori di collegamento della variante di Stupinigi con Candiolo. Determinazioni delle indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Candiolo. (Prat. 103/2002)

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
(omissis)
determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili siti nel Comune di Candiolo necessari ai lavori di collegamento della variante di Stupinigi con Candiolo, sono stabiliti nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione;

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

1 - se intendono accettare l'indennità proposta;

2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria;

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volonta-

ria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Candiolo.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 11 febbraio 2008

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 42 del 05/02/2008-Concessione di piccola derivazione d'acqua da sorgente, in Comune di Aurano, località Monte Spalavera, ad uso potabile-Comunità Montana Alto Verbano

Il Dirigente

(omissis)

determina

(omissis)

1. Di assentire alla Comunità Montana Alto Verbano (omissis), con sede legale in Ghiffa (VB), C.so Risorgimento n. 22, fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la concessione di piccola derivazione di acqua dalla sorgente denominata "Monte Spalavera", in Comune di Aurano, ad uso potabile, per una portata massima di prelievo di l/s 1,90 ed una portata media di prelievo di l/s 0,80, pari ad un volume annuo di prelievo di m³ 25.230,00, da esercitarsi nel periodo 01/01 - 31/12 di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 16 del 23/01/2008) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento finale e di subordinare la stessa all'osservanza degli obblighi e delle condizioni contenute nell'allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 16 del 23/01/2008 (omissis)

Art. 10 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle sorgenti, in dipendenza della concessa derivazione. Il concessionario é tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume tutte le spese dipendenti dalla concessione (omissis).

Verbania, 19 febbraio 2008

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Ordinanza n. 08 del 19/02/2008-Domanda in data 07/11/2007 della ditta S.I.A.V. S.r.l., per concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante n. 1 pozzo, in Comune di Stresa, ad uso potabile e produzione di beni e servizi

Il Responsabile del procedimento

Vista la domanda in data 07/11/2007 (ns. prot. n. 0060711 del 15/11/2007), con la quale la ditta S.I.A.V. S.r.l. ha chiesto la concessione di piccola derivazione di acque sotterranee estratte mediante n. 1 pozzo, in Comune di Stresa, ad uso potabile e produzione di beni e servizi, con le seguenti caratteristiche complessive: portata massima di prelievo l/s 5,00; portata media di prelievo l/s 5,00; volume annuo di prelievo m³ 157.680,00; intervallo di tempo annuo in cui il prelievo viene esercitato: dal 01/01 al 31/12.

Acquisito, in senso favorevole, il parere preliminare di cui all'art. 10 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 11 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i.,

ordina

- Il deposito della sopracitata domanda e del relativo progetto presso gli uffici della Provincia del VCO - VII Settore - Servizio Risorse Idriche, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi decorrenti dal 28/02/2008, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

- L'affissione della presente ordinanza per 15 (quindici) giorni consecutivi, decorrenti dal 28/02/2008, all'Albo Pretorio del Comune di Stresa.

- La convocazione della visita locale di istruttoria, di cui all'art. 14 del DPGR 29/07/2003 n. 10/R e s.m.i., avente valore di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., alla quale potrà intervenire chiunque abbia interesse, per il giorno mercoledì 15/04/2008 alle ore 10:30 presso gli uffici del VII settore provinciale, Via dell'Industria n. 25 - Verbania.

La presente ordinanza é pubblicata sul BURP ed inserita nella sezione Annunci Legali e Avvisi del sito Internet della Regione Piemonte; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente in-

compatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti, se presentate non oltre 40 (quaranta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente ordinanza.

Si avverte inoltre che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita locale di istruttoria potrà essere rinviata ad altra data.

La presente ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L 241/1990 e s.m.i.; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia del VCO, l'ufficio interessato é il VII Settore - Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento é il geom. Pizzorni Fabrizio.

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 e s.m.i., D.P.R. 357/97 e s.m.i. Fase di Valutazione della Procedura di V.I.A. e del procedimento di Valutazione di Incidenza relativamente al progetto di "Utilizzazione a scopo idroelettrico dei deflussi dei torrenti Cairasca e Bondolero", presentato dalla Società E.N.E.L. S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

Visto:

- L. 241/90 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"

- la L.R. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".

- la D.G.P. n. 90 del 31.03.2005, avente per oggetto la "Nuova disposizione concernente la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98".

- La D.G.P. n. 136 del 07.06.2007, esecutiva, con la quale é stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2007.

- Il decreto del Presidente di questa Provincia n. 34/2007 del 28.12.2007 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dei Settori dell'ente".

- La determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal responsabile del procedimento prot. n. 0007316/7° del 01.02.2008.

Tutto ciò premesso,

determina

Di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", relativa all'intervento in oggetto, formulata dal responsabile del procedimento, prot. n. 0007316/7° del 01.02.2008, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

avverte

Che contro il presente provvedimento é ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto nei seguenti termini:

- al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i.;

- al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.;

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Dirigente
Proverbio Mauro

Determinazione conclusiva del procedimento prot. n. 0007316/7° del 01.02.2008.

Il Responsabile del Procedimento

(omissis)

propone

1. Alla luce di quanto emerso dalla disamina degli impatti ambientali dell'intervento in questione, svolta nell'ambito della Conferenza di Servizi, che sia possibile esprimere, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 357/97 e D.P.G.R. 16/11/2001 n. 16/R, giudizio positivo di compatibilità ambientale, relativamente al progetto di "Utilizzazione a scopo idroelettrico dei deflussi dei torrenti Cairasca e Bondolero", localizzati nei comuni di Trasquera, Varzo, Crodo, Baceno e Premia (VB), presentato con istanza datata 28.12.2004, ns. prot. n. 0061230 del 28.12.2004, dalla Società ENEL Produzione S.p.A. - Divisione Generazione e Energy Management - Unità di Business Idroelettrica di Domodossola, con sede in Domodossola (VB), Via Carale di Masera n. 1.

2. Il giudizio di compatibilità ambientale di cui al precedente punto dovrà essere subordinato al rispetto delle soluzioni progettuali proposte, comprensive delle opere di mitigazione degli impatti, e delle prescrizioni emerse nell'ambito delle Conferenze di Servizi ed in particolare riportate nei verbali delle sedute del 02.07.2007 e 17.12.2007 della Conferenza stessa e allegati alla presente (Allegato A e Allegato B).

3. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., nell'ambito delle sedute del 02.07.2007 e 17.12.2007 della Conferenza di Servizi.

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. 40/98, s.m.i., le determinazioni concordate nella Conferenza di Servizi sostituiscono gli atti di rispettiva competenza dei Soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98, s.m.i..

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della L. 241/90 e s.m.i., si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

6. Ai fini della realizzazione ed esercizio dell'impianto in progetto dovrà essere acquisita apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29/12/2003, del competente Settore provinciale.

7. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione formale delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione dell'opera.

8. Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dall'art. 12 comma 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di 3 (tre) anni dalla data del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

9. Eventuali varianti di tipo sostanziale al progetto esaminato dovranno essere preventivamente sottoposte alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. di cui all'art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i..

10. La Determinazione Dirigenziale, conclusiva del procedimento di cui all'oggetto, dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.. Copia della stessa dovrà essere trasmessa alla Società ENEL Produzione S.p.A., ai Soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/98 e s.m.i., alle Autorità di Supporto all'Organo Tecnico Provinciale nonché all'Ufficio di Segreteria Generale dell'Ente per la pubblicazione all'Albo ed al Segretario Generale.

Il Responsabile del Procedimento
Marco Carozza

Provincia del Verbano Cusio Ossola

L.R. 40/98 e s.m.i.. Fase di Valutazione della procedura di VIA relativa al "Progetto di impianto idroelettrico sul torrente Marmazza nel Comune di Pieve Vergonte (VB)", presentato dal sig. Nugo Luca

In data 31.01.2008, il Sig. Nugo Luca, (omissis), ha depositato presso l'Ufficio di Deposito dei Progetti V.I.A. provinciali - 7° Settore Ambiente e Georisorse - Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania - ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera a) della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di impianto idroelettrico sul torrente Marmazza nel Comune di Pieve Vergonte (VB)" allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 40/98 e s.m.i., presentata all'Organo Tecnico Provinciale, 7° Settore Ambiente e Georisorse, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania (prot. di ricevimento n. 0007217 del 31.01.2008).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte" pubblicato in data 31.01.2008.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30) per quarantacinque giorni a partire dal 31.01.2008, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di Deposito progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione.

azione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Carozza, tel. 0323/4950302, Servizio Cave e Compatibilità Ambientale, 7° Settore Ambiente e Georisorse della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia di Vercelli

Progetto di "Coltivazione di cava di inerti mediante bonifica agraria Ampliamento Nord del progetto 2005 in località C.na Graziana del Comune di Formigliana (VC)", presentato dall'Impresa Negri Primo & Figlio snc, con sede in Lessona (BI). Procedimento inerente la Fase di Valutazione e Giudizio di Compatibilità Ambientale, di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 40/98. Giudizio positivo di compatibilità ambientale; Deliberazione G.P. n. 247 del 24.01.2008

(omissis)

La Giunta Provinciale

Premesso che:

- In data 28.07.2006 l'Impresa Negri Primo & Figlio snc, con sede in Lessona (BI) Via Orolungo n. 12, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n. 40 art. 12, relativamente al Progetto denominato "Coltivazione di cava di inerti mediante bonifica agraria, ampliamento Nord del progetto 2005, in località C.na Graziana del Comune di Formigliana (VC)".

- Contestualmente, il Proponente ha provveduto, ex art. 12 - comma 2 lettera a) della L.R.n.40/98, al deposito, presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, Settore Pianificazione Risorse Territoriali - Via S.Cristoforo - 3 Vercelli, della documentazione inerente il Progetto, composta dai seguenti elaborati:

- Progetto Definitivo datato Febbraio-Maggio 2006 costituito da: Elab.A - Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica e del progetto di coltivazione; Elab.B - Documentazione tecnica e amministrativa; Tav.01 - Corografia; Tav.02 - Carta Geologica; Tav.03 - Carta Geoidrologica; Tav.04 - Planimetria; Tav.05 - Planimetria sovrapposizione; Tav.06 - Planimetria fasi di coltivazione; Tav.07 - Sezioni topografiche sovrapposte; Tav.08 - Planimetria viabilità, infrastrutture pubbliche, rete idrografica e vincoli; Elab.AG1 - Relazione Agronomica; Tav.AG2 - Planimetria stato finale; Tav.AG3 - Sezioni finali di ripristino agronomico ed ambientale;

- Studio di Impatto Ambientale datato Luglio 2006 costituito da: Relazione; Tav.C01 - Planimetria ricettori e risultati rilievo acustico; Tav.C02 - Planimetria uso del suolo e vegetazione naturale; Tav.C03 - Planimetria geologia, reticolo idrografico e idrogeologia; Tav.C04 - Planimetria paesaggio e percezione visiva; Tav.C05 - Planimetria e Sezioni interventi di sistemazione ambientale e recupero agronomico; Studio di Impatto Ambientale - Sintesi in linguaggio non tecnico.

- Il Progetto rientra nella categoria progettuale n. 13, Allegato A2, L.R.n.40/98 "Cave con area interessata superiore a 20 ettari.

- Il Proponente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - lettera b) della L.R.n.40/98, ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati con pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", del 28.07.2006, e in data 11.09.2006 ha perfezionato l'invio della documentazione trasmessa in data 28.07.2006.

- La Provincia di Vercelli, Autorità Competente per la VIA, ai sensi dell'art. 13 - comma 1 della L.R.40/98, ha dato avviso dell'avvio del procedimento mediante pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 36 del 07.09.2006.

- A seguito degli esiti della prima riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29.11.2006, la Ditta Proponente, in data 11.05.2007, ha trasmesso documentazione integrativa al progetto, datata Aprile 2007, costituita da: Elab. E - Relazione di risposta alle integrazioni; Tav. 03/b - Carta della minima soggiacenza; Tav. 04/b - Planimetria area di cava autorizzata; Tav. 04/c - Sezioni topografiche 1-3; Tav. 09 - Planimetria base I.G.M.

- A seguito di quanto emerso in sede di seconda riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 28.06.2007, la Ditta Proponente, in data 05.10.2007 ha trasmesso ulteriore documentazione di integrazioni spontanee, datata Settembre 2007 e costituita da: Elab. F - Relazione integrativa di progetto.

- A seguito di quanto emerso in sede di terza riunione di Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29.11.2007, la Ditta Proponente, in data 17.12.2007 ha trasmesso spontaneamente ulteriore documentazione integrativa, datata Dicembre 2007 e costituita da: Elab. G - Relazione di precisazioni conseguenti alla 3^a Conferenza dei servizi del 29.11.2007; Tav. 04 bv - Planimetria area di intervento.

- In data 15.01.2008 si è tenuta la quarta e conclusiva riunione di Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi all'art. 13 della L.R.n.40/98, a cui è stata invitata a partecipare la Ditta Negri Primo & Figlio snc, proponente il progetto.

- In sede di quarta ed ultima riunione di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008, la Ditta Proponente, ha depositato nota di precisazioni circa il non utilizzo della pesa esistente e l'esclusione dell'area su cui insiste detta struttura dall'area di cava della nuova attività estrattiva proposta.

- L'Organo Tecnico Provinciale, istituito con D.G.P. n. 12180 del 13.04.99 e la cui struttura e funzionamento è stata stabilita con successiva D.G.P.n.27882 del 26.06.2000, ha condotto l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 7 della L.R.n.40/98 avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ARPA-sede di Vercelli.

- La Provincia di Vercelli, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 12 e 13 della L.R. n. 40/98, in data 29.11.2006, 28.06.2007, 29.11.2007 e 15.01.2008, come da verbali agli atti, ha attivato la Conferenza dei Servizi coinvolgendo: Regione Piemonte, Azienda Sanitaria Locale ASL11 Vercelli, Comune di Formigliana, Comuni di Balocco, Villarboit, Santhià e Carisio, Autorità d'Ambito ATO2, Corpo Forestale dello Stato, Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, ARPA Piemonte e la Ditta Proponente il Progetto Negri Primo & Figlio snc.

- Dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito degli elaborati progettuali, presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Vercelli (28.07.2006), non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, nei termini stabiliti dall'art. 14 - comma 1 lett. b) della L.R. n. 40/98.

Rilevato che:

- L'area di intervento si colloca in territorio del Comune di Formigliana, a circa km 1,5 ed a Sud/Est dell'abitato, in località Cascina Graziana, lungo la sponda sinistra del Torrente Cervo ed al confine comunale di Villarboit, il cui abitato dista dal sito circa km1.

- Il contesto territoriale della zona interessata è caratterizzato principalmente dalla presenza di risaie e pioppeti, specie lungo il corso del Torrente Cervo.

- Il Progetto proposto prevede l'attivazione di nuova cava per l'estrazione di inerti in adiacenza ad attività estrattiva già autorizzata, posta a sud del sito interessato.

- L'intervento viene proposto per la durata di anni 4 quale "bonifica agraria" per realizzazione di n. 4 camere di coltivazione a riso invece delle 17 oggi presenti. Il recupero ambientale agronomico sarà effettuato per fasi parallelamente alle fasi di scavo.

- Il sito risulta esterno alle fasce di esondazione del P.S.F.F. del P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e non è soggetto a vincolo idrogeologico di cui alla L.R.n.45/69; sulle aree interessate non sono stati rilevati vincoli ad uso civico.

- Sul confine nord dell'area corre la strada Provinciale n. 94 "Balocco-Villarboit" dalla quale è previsto un arretramento degli scavi di m 10, in deroga ai sensi dell'art. 105 del D.P.R.n.128/1959.

- Gli scavi rispetteranno una distanza minima di m 150 dalle sponde dell'alveo del Torrente Cervo.

- L'area è attraversata da elettrodotto aereo a media tensione, posto sul margine sud, dai sostegni della quale saranno mantenute distanze pari a m 20; è presente inoltre linea a bassa tensione sul margine nord dai cui sostegni saranno mantenuti arretramenti pari a m 5 in deroga ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 128/1959.

- Il vigente P.R.G.C. del Comune di Formigliana classifica le aree a destinazione agricola.

- Tutte le aree risultano date in disponibilità alla Ditta Proponente il Progetto, con contratto sottoscritto dalla proprietà dei terreni interessati.

- L'intervento interessa un'area complessiva in disponibilità di m² 802.094 e superficie totale interessata dal progetto di m² 323.095; l'area di intervento effettiva, al netto delle aree di rispetto, risulta pari a m² 317.736 su cui si prevede l'estrazione di m³ 209.311 e la movimentazione di m³ 311.756 di terre di scotico che saranno accantonati per il riutilizzo nelle fasi del recupero ambientale. E' prevista per-

tanto una produzione media di materiali lapidei di m³ 52.328/anno per la durata di anni 4.

- Gli scavi si spingeranno a profondità massima di m 2,80 dal piano di campagna e minima di m 1,20, con profondità media sull'intera area di m 1,80; gli scavi saranno realizzati sempre senza interessare la falda superficiale.

- Il monitoraggio della falda sarà effettuato utilizzando n. 3 piezometri esistenti e n. 2 piezometri di nuova realizzazione nel settore Nord del sito.

Dato atto che: sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, nonché degli elementi acquisiti nella seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi in sede conclusiva del procedimento in data 15.01.2008, il Responsabile del Procedimento ha elaborato la Relazione Istruttoria sul Progetto datata 21 Gennaio 2008, allegata alla presente Deliberazione (Allegato Sub.B).

Preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi, riunitasi presso la sede della Provincia di Vercelli in data 15.01.2008 in sede conclusiva del procedimento, di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub.C), ovvero:

-.....La Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso nelle precedenti riunioni di Conferenza del 29.11.2006, 28.06.2007 e 29.11.2007, e in sede di riunione odierna, vista la documentazione pervenuta e tenuto conto dell'istruttoria esperita dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Dip. Vercelli, ha ritenuto di individuare le seguenti prescrizioni vincolanti, finalizzate all'espressione di Giudizio di Compatibilità Ambientale. Prescrizioni:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri, la Ditta Proponente dovrà procedere alla frequente bagnatura delle piste interne al cantiere e della viabilità secondaria utilizzata; dovrà inoltre provvedere alla telonatura dei mezzi pesanti qualora si effettui il trasporto di materiali polverulenti.

2. La Ditta Proponente dovrà garantire la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal sito al fine di evitare l'apporto di materiali sulla strada provinciale n. 94 "Balocco-Villarboit".

3. Al fine di garantire il buon mantenimento della Strada Provinciale n. 94 "Balocco-Villarboit"; all'innesto con la viabilità di accesso alla cava, il Proponente dovrà realizzare tutti gli interventi sulla viabilità pubblica previsti nel progetto presentato in data 28.07.2006, così come integrato in data 11.05.2007 e 05.10.2007, previo benessere della Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici per le interferenze con la Strada Provinciale; tali interventi sono individuati in:

- pavimentazione di lunghezza m 50 della strada locale che si innesta sulla Strada Provinciale, mediante asfaltatura per m 50;

- realizzazione di cunetta bitumata lungo il fronte dell'accesso sulla Strada Provinciale, finalizzata a convogliare e smaltire nel fosso stradale le acque meteoriche;

- realizzazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza dell'innesto con la Strada Provinciale.

4. I cumuli dei materiali di scotico da riutilizzarsi totalmente per il recupero agronomico delle aree, dovranno essere inerbiti al fine di preservarne le caratteristiche agronomiche e al fine di evitare dilavamenti; la Ditta Proponente dovrà inoltre provvedere

alla corretta raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dai cumuli stessi.

5. Per la fase di rimozione dei cumuli realizzati con materiali di scotico perimetrali delle nuove camere 7 e 8, il Proponente dovrà presentare al Comune di Formigliana istanza di deroga ai valori limite ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995.

6. Riguardo l'impatto acustico, la Ditta Proponente, durante le varie fasi di coltivazione per il ricavo delle nuove camere 7 e 8 adiacenti al ricettore C.na Graziana, è tenuto a:

- rispettare le condizioni operative indicate nel Progetto, ossia:

- il numero massimo di mezzi in funzione nella camera sottoposta a lavorazione dovrà rispettare una delle seguenti configurazioni: una pala gommata più due autocarri, un escavatore cingolato più due autocarri, un dozer;

- assenza di attività lavorative nell'altra camera adiacente al ricettore.

- effettuare verifiche strumentali, nelle condizioni più gravose, presso tutti i ricettori individuati entro trenta giorni dall'inizio delle varie fasi operative; in caso di superamento dei limiti consentiti, dovrà essere inviata comunicazione a tutti gli organi competenti e dovranno essere approntate, nel minor tempo possibile, tutte le necessarie opere di mitigazione acustica per ricondurre le operazioni alla compatibilità.

7. Avanti l'inizio dei lavori la Ditta Proponente dovrà trasmettere ad Arpa Piemonte, Dipartimento di Vercelli -SC13, e alla Provincia di Vercelli, Servizio Geologico e Difesa del Suolo, il certificato di idoneità costruttiva e di impermeabilizzazione della pavimentazione della piastra di rifornimento dei mezzi utilizzati.

8. Avanti l'inizio dei lavori dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio delle Acque Sotterranee, con previsione di verifiche sulla falda anche "ante opera" e analisi qualitative delle acque, che dovrà essere oggetto di verifica e valutazione da parte di ARPA - Dipartimento Vercelli.

9. In caso di sversamenti accidentali di oli o idrocarburi le analisi delle acque di falda devono essere tempestivamente eseguite dalla Ditta Proponente in tutti i piezometri a presidio dell'area di cava e i risultati siano trasmessi alla Provincia di Vercelli, Servizio Geologico e Difesa del Suolo, e all'ARPA, Dipartimento di Vercelli -SC 13.

10. Stante il ridotto franco garantito degli scavi rispetto alla oscillazione della falda sotterranea, il proponente dovrà procedere all'effettuazione degli interventi per il ricavo delle nuove camere 5, 6 e 7 (Tav.05 Planimetria sovrapposizione - Maggio 2006) esclusivamente nei periodi autunno/inverno, con massima soggiacenza della falda sotterranea.

11. Al fine di consentire le verifiche e i controlli di cui all'art. 8 della L.R.n.40/98, la Ditta Proponente dovrà comunicare ad Arpa Piemonte, Dipartimento di Vercelli -SC13, la data di inizio e fine lavori.

12. La Ditta Proponente, al fine di consentire il rilascio della autorizzazione da parte del Comune di Formigliana, dovrà presentare al Comune stesso, ad ARPA, al Servizio Geologico dell'A.P. e al Corpo Forestale dello Stato tutta la documentazione progettuale aggiornata ed adeguata sulla scorta di quanto

emerso in sede di 4° Conferenza dei Servizi escludendo l'area su cui insiste la pesa e facendo riferimento esclusivamente all'art. 1 della L.R. n. 69/78 quale nuova attività estrattiva.

Pertanto, la Conferenza dei Servizi, a seguito di quanto emerso e valutato nella seduta odierna, tenuto inoltre conto delle valutazioni effettuate e dei pareri espressi dagli Enti e Soggetti coinvolti, ha avanzato proposta di espressione Giudizio di Compatibilità Ambientale positivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R.n.40/98, sull'intervento denominato "Coltivazione di cava di inerti mediante bonifica agraria Ampliamento Nord del progetto 2005 in località C.na Graziana del Comune di Formigliana (VC)", presentato dall'Impresa Negri Primo & Figlio snc, con sede in Lessona (BI), alle condizioni vincolanti individuate in seduta di Conferenza, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue per la realizzazione del Progetto e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata.....

Preso atto inoltre che:

- in sede di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008 il Comune di Formigliana ha dichiarato di procedere al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. n. 69/78, per l'esercizio della cava, dopo la conclusione del procedimento di VIA, recependo tutte le prescrizioni e condizioni stabilite in sede di Conferenza dei Servizi e sulla scorta della presentazione, da parte della Ditta Proponente, di tutti gli elaborati progettuali aggiornati.

- per la realizzazione dell'intervento proposto, in sede di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008, è stato acquisito il parere tecnico del Servizio Geologico e Difesa del Suolo della Provincia di Vercelli, ai sensi della L.R.n.69/78; tale parere risulta necessario per consentire al Comune di Formigliana il rilascio dell'autorizzazione ad esercire la cava;

- in sede di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008 il Comune di Formigliana, con nota n. 112 del 11.01.2008, ha verificato e accertato l'assenza di vincolo paesaggistico-ambientale sulle aree soggette ad escavazione; il vincolo è stato accertato invece per l'area su cui è installata la pesa nella fascia dei 150 m dal Torrente Cervo, che risulta esterna all'area di cava e non soggetta ad escavazioni, restando pertanto esclusa dalla valutazione del Progetto in esame;

- l'autorizzazione in deroga alle distanze di escavazione dalla S.P.n.94 "Balocco-Villarboit" e dai sostegni della linea elettrica bassa tensione esistenti sul sito di intervento, ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 128/59, potrà essere richiesta dalla Ditta Proponente in corso d'opera e concessa sulla scorta del parere preventivo della Provincia di Vercelli Settore LL.PP., per la strada, e di ENEL, per l'avvicinamento alla linea elettrica esistente.

Ritenuto:

- di prendere atto e fare proprie le valutazioni, indicazioni e prescrizioni individuate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 15.01.2008, sopra richiamate di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub.C);

- di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento di Verifica di VIA di cui all'art. 12 della L.R.n.40/98 in conformità con le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 15.01.2008;

- di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità

ambientale sul Progetto presentato in data 28.07.2006, così come integrato in data 11.05.2007, 05.10.2007, 17.12.2007 e 15.01.2008 dall'Impresa Negri Primo & Figlio snc con sede in Lessona (BI) Via Orolungo n. 12, e denominato "Coltivazione di cava di inerti mediante bonifica agraria, ampliamento Nord del progetto 2005, in località C.na Graziana del Comune di Formigliana (VC)", composto degli elaborati sopra elencati.

Visti: i verbali della Conferenza dei Servizi presenti agli atti; la L.R.n.40 del 14.12.1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i; la L.R. n. 69 del 29.11.1978 "Coltivazione di cave e torbiere".

Dato atto che è stato ottemperato al disposto di cui all'art. 49, comma 1, del D.L.vo 267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente deliberazione.

delibera

1) Di prendere atto e fare proprie le valutazioni, indicazioni e prescrizioni individuate dalla Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 15.01.2008, di cui al verbale allegato alla presente Deliberazione (Allegato sub.C).

2) Di prendere atto che la documentazione presentata dalla Ditta Proponente in data 28.07.2006, così come integrata in data 11.05.2007, 05.10.2007, 17.12.2007 e 15.01.2008, elencata in premessa, può essere ritenuta esaustiva e conforme a quanto previsto dalla L.R. n. 40/98.

3) Di ritenere compatibile, nel suo complesso, l'intervento proposto sul piano programmatico, progettuale e ambientale, in quanto gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del Progetto possono essere accettabili, e in ogni caso mitigabili sia con le precauzioni progettuali già previste e indicate nella documentazione presentata in data 28.07.2006, così come integrata in data 11.05.2007, 05.10.2007, 17.12.2007 e 15.01.2008, e sia con le prescrizioni vincolanti individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008 di seguito riportate, finalizzate alla risoluzione delle problematiche residue per la realizzazione del Progetto e a migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto ambientale dell'area interessata. Prescrizioni individuate in sede di Conferenza dei Servizi del 15.01.2008:

1. Al fine di ridurre le emissioni di polveri, la Ditta Proponente dovrà procedere alla frequente bagnatura delle piste interne al cantiere e della viabilità secondaria utilizzata; dovrà inoltre provvedere alla telonatura dei mezzi pesanti qualora si effettuino il trasporto di materiali polverulenti.

2. La Ditta Proponente dovrà garantire la pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dal sito al fine di evitare l'apporto di materiali sulla strada provinciale n. 94 "Balocco-Villarboit".

3. Al fine di garantire il buon mantenimento della Strada Provinciale n. 94 "Balocco-Villarboit"; all'innesto con la viabilità di accesso alla cava, il Proponente dovrà realizzare tutti gli interventi sulla viabilità pubblica previsti nel progetto presentato in data 28.07.2006, così come integrato in data 11.05.2007 e 05.10.2007, previo benessere della Provincia di Vercelli - Settore Lavori Pubblici per le interferenze con la Strada Provinciale; tali interventi sono individuati in:

- pavimentazione di lunghezza m 50 della strada locale che si innesta sulla Strada Provinciale, mediante asfaltatura per m 50;

- realizzazione di cunetta bitumata lungo il fronte dell'accesso sulla Strada Provinciale, finalizzata a convogliare e smaltire nel fosso stradale le acque meteoriche;

- realizzazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale in corrispondenza dell'innesto con la Strada Provinciale.

4. I cumuli dei materiali di scotico da riutilizzarsi totalmente per il recupero agronomico delle aree, dovranno essere inerbiti al fine di preservarne le caratteristiche agronomiche e al fine di evitare dilavamenti; la Ditta Proponente dovrà inoltre provvedere alla corretta raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dai cumuli stessi.

5. Per la fase di rimozione dei cumuli realizzati con materiali di scotico perimetrali delle nuove camere 7 e 8, il Proponente dovrà presentare al Comune di Formigliana istanza di deroga ai valori limite ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro n. 447 del 26.10.1995.

6. Riguardo l'impatto acustico, la Ditta Proponente, durante le varie fasi di coltivazione per il ricavo delle nuove camere 7 e 8 adiacenti al ricettore C.na Graziana, è tenuto a:

- rispettare le condizioni operative indicate nel Progetto, ossia:

- il numero massimo di mezzi in funzione nella camera sottoposta a lavorazione dovrà rispettare una delle seguenti configurazioni: una pala gommata più due autocarri, un escavatore cingolato più due autocarri, un dozer;

- assenza di attività lavorative nell'altra camera adiacente al ricettore.

- effettuare verifiche strumentali, nelle condizioni più gravose, presso tutti i ricettori individuati entro trenta giorni dall'inizio delle varie fasi operative; in caso di superamento dei limiti consentiti, dovrà essere inviata comunicazione a tutti gli organi competenti e dovranno essere approntate, nel minor tempo possibile, tutte le necessarie opere di mitigazione acustica per ricondurre le operazioni alla compatibilità.

7. Avanti l'inizio dei lavori la Ditta Proponente dovrà trasmettere ad Arpa Piemonte, Dipartimento di Vercelli - SC13, e alla Provincia di Vercelli, Servizio Geologico e Difesa del Suolo, il certificato di idoneità costruttiva e di impermeabilizzazione della pavimentazione della piastra di rifornimento dei mezzi utilizzati.

8. Avanti l'inizio dei lavori dovrà essere predisposto il Piano di Monitoraggio delle Acque Sotterranee, con previsione di verifiche sulla falda anche "ante opera" e analisi qualitative delle acque, che dovrà essere oggetto di verifica e valutazione da parte di ARPA - Dipartimento Vercelli.

9. In caso di sversamenti accidentali di oli o idrocarburi le analisi delle acque di falda devono essere tempestivamente eseguite dalla Ditta Proponente in tutti i piezometri a presidio dell'area di cava e i risultati siano trasmessi alla Provincia di Vercelli, Servizio Geologico e Difesa del Suolo, e all'ARPA, Dipartimento di Vercelli -SC 13.

10. Stante il ridotto franco garantito degli scavi rispetto alla oscillazione della falda sotterranea, il pro-

ponente dovrà procedere all'effettuazione degli interventi per il ricavo delle nuove camere 5, 6 e 7 (Tav.05 Planimetria sovrapposizione - Maggio 2006) esclusivamente nei periodi autunno/inverno, con massima soggiacenza della falda sotterranea.

11. Al fine di consentire le verifiche e i controlli di cui all'art. 8 della L.R.n.40/98, la Ditta Proponente dovrà comunicare ad Arpa Piemonte, Dipartimento di Vercelli - SC13, la data di inizio e fine lavori.

12. La Ditta Proponente, al fine di consentire il rilascio della autorizzazione da parte del Comune di Formigliana, dovrà presentare al Comune stesso, ad ARPA, al Servizio Geologico dell'A.P. e al Corpo Forestale dello Stato tutta la documentazione progettuale aggiornata ed adeguata sulla scorta di quanto emerso in sede di 4° Conferenza dei Servizi escludendo l'area su cui insiste la pesa e facendo riferimento esclusivamente all'art. 1 della L.R. n. 69/78 quale nuova attività estrattiva.

4) Di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Progetto presentato in data 28.07.2006, così come integrato in data 11.05.2007, 05.10.2007, 17.12.2007 e 15.01.2008 dall'Impresa Negri Primo & Figlio snc con sede in Lessona (BI) Via Orolungo n. 12, e denominato "Coltivazione di cava di inerti mediante bonifica agraria, ampliamento Nord del progetto 2005, in località C.na Graziana del Comune di Formigliana (VC)", composto degli elaborati elencati in premessa.

5) Di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza di tutte le prescrizioni individuate per la mitigazione e il monitoraggio degli impatti, nonché per la realizzazione delle opere progettate, sopra riportate.

6) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 4), ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12 comma 9 della L.R.n.40/98, per la durata definitiva del provvedimento stesso e, comunque, non superiore a tre anni a decorrere dalla data del Provvedimento Amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto; su richiesta motivata del Proponente, l'Autorità Competente (Provincia di Vercelli), ai sensi del sopra richiamato art. 12 comma 9 della L.R.n.40/98 può prorogare il predetto termine, scaduto il quale, senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura deve essere integralmente rinnovata.

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.

Copia della presente Deliberazione, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, sarà inviata alla Ditta Proponente il Progetto e a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, di cui all'art. 9 della stessa Legge Regionale.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. n. 40/98, e depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Regione Piemonte e presso l'Ufficio di Deposito Progetti della Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 6 - comma 5 e dell'art. 19 - comma 1 della stessa Legge Regionale.

Allegato Sub.A (omissis).

Allegato Sub.B Relazione Istruttoria del Responsabile del Procedimento (omissis).

Allegato Sub.C Verbale Conferenza dei servizi del 15.01.2008 (omissis).

l'Incaricato di Posizione Organizzativa,
Responsabile del Servizio VIA,
C. Mombelli

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Arborio (Vercelli)

Avvio della procedura di variante al piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Arborio (ai sensi della L.R. n. 52/2000)

Il Responsabile del Procedimento

Vista la Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2002;

rende noto

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 17.12.2007, esecutiva a norma di legge è stata adottata la proposta di variante alla classificazione acustica interessante il territorio del Comune di Arborio, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge regionale;

Che copia della deliberazione medesima con gli atti relativi all'adottata proposta di zonizzazione acustica, sono depositati presso la Segreteria del Comune di Arborio per 30 (trenta) giorni a partire dal 28 febbraio 2008 e che chiunque può prenderne visione nei normali orari di apertura degli uffici comunali.

Nei successivi 60 (sessanta) giorni e precisamente entro il 27 maggio 2008, chiunque può presentare alla Provincia competente o al Comune proposte ed osservazioni in duplice copia di cui una in bollo.

Arborio, 28 febbraio 2008

Il Responsabile del Procedimento
Alessandra Corradino

Provincia di Novara

Comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Novara, il Comune di Gozzano ed il Comune di Dormelletto relativo al finanziamento dell'iniziativa denominata "Interventi di Edilizia Scolastica" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara in data 18/10/2006

Data di avvio procedimento: 18/02/2008

Termine per la conclusione del procedimento:
31/05/2008

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Geddo,
Piazza Matteotti 1, Novara 28100

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli
atti: Provincia di Novara Ufficio Tecnico-Edilizia;
Comune di Dormelletto Ufficio Tecnico; Comune di
Gozzano Ufficio Tecnico.

Termine per la presentazione di memorie scritte: 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

Il Responsabile del Procedimento
Mario Geddo

Provincia di Novara

Comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al finanziamento dell'intervento "Interventi a sostegno dell'Agricoltura con particolare riferimento alla rete irrigua"

Comunicazione di avvio di procedimento per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma relativo al finanziamento dell'intervento "Interventi a sostegno dell'Agricoltura con particolare riferimento alla rete irrigua" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Novara in data 18.10.2006.

Data di avvio: data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Termine per la conclusione del procedimento: 20
giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Luigi Iorio, Dirigente 10° Settore Urbanistica - Trasporti, Via M. Greppi 7, 28100 Novara.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli
atti: Provincia di Novara, 10° Settore - Funzione
Mobilità e Trasporti

Termine per la presentazione di memorie scritte:
15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente 10° Settore
Urbanistica - Trasporti
Luigi Iorio

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto preliminare sistemazione morfologica settore Torrione 2, Pinerolo. Proponente: Acea Pinerolese Industriale S.p.A., Pinerolo. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che in data 15/02/2008, la ditta ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., con sede legale in Pinerolo, Via Vigone n. 42, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente- della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al "Progetto preliminare

sistemazione morfologica settore Torrione 2", ovvero della Discarica per rifiuti non pericolosi, localizzata in Pinerolo, Località Torrione rientrante nella categoria progettuale n. 32 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia della Autorita' Competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'Ing. Elena Garbarino del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

1 - Apertura cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Gay del Comune di Collegno (TO). Proponente: Società Cave Druento srl, Torino. 2 - Cava di sabbia e ghiaia in loc. "Verneti" del Comune di Bruzolo (TO). Proponente: Eslo Silos S.r.l., Torino. 3 - Impianto idroelettrico in Comune di Frassineto (TO). Proponente: Società Turbo Alpi s.r.l., Bassano del Grappa (VI). Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i. e art. 32 del D.lgs 152/2006

1 - Si comunica che in data 06/02/2008, la Società Cave Druento srl, con sede legale in Cso Luigi Einaudi 20, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Apertura cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Gay del Comune di Collegno (TO), rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/1998.

2 - Si comunica che in data 06/02/2008, la ditta Eslo Silos S.r.l. con sede legale in Via Palmieri 29, Torino, ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Cava di sabbia e ghiaia in loc. "Verneti" del Comune di Bruzolo (TO), rientrante nella categoria progettuale n. 13 dell'Allegato A2 della L.R. 40/1998.

3 - Si comunica che in data 11/02/2008, la Società Turbo Alpi s.r.l., con sede legale in Via Verci 8,

Bassano del Grappa (VI), ha depositato presso l'Ufficio di deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 comma 2, L.R. n. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto di Impianto idroelettrico in Comune di Frassineto (TO), rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 della L.R. 40/1998.

La documentazione presentata e' a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (lun/ven 9-12 mer 9-17.00), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico - scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine dei procedimenti.

La conclusione dei procedimenti inerente la Fase di Verifica e' stabilita entro 60 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento al punto 1 è l'Arch. Marta Petruzzelli, il responsabile del procedimento al punto 2 è l'Ing. Elena Garbarino, il responsabile del procedimento al punto 3 è il Dott. Massimo Dragonero del Servizio V.I.A., tel. 011/861.3825 fax. 011/861.4930.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia di Torino
Servizio Qualità dell'aria e risorse energetiche

Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Moncalieri e Pecetto Torinese per il risanamento radioelettrico del sito denominato Colle della Maddalena

Data di avvio del procedimento: 27 febbraio 2008

Si comunica che è stato avviato il procedimento per la sottoscrizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino e i Comuni di Torino, Moncalieri e Pecetto Torinese per il risanamento radioelettrico del sito denominato Colle della Maddalena attraverso la realizzazione di una struttura per le telecomunicazioni.

Istanza: in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta da Provincia di Torino e Regione Piemonte in data 13 dicembre 2006 che prevede il finanziamento dell'iniziativa denominata "Risanamento radioelettrico del sito denominato Colle della Maddalena", si intende progettare e realizzare una struttura per le telecomunicazioni sulla quale trovino collocazione la maggior parte delle emittenti radiofoniche e televisive attualmente dislocate nell'area interessata. La nuova struttura dovrà essere progettata e realizzata in modo che:

- l'altezza sia tale da garantire il rispetto dei limiti di legge dei valori di intensità di campo elettromagnetico (20 V/m), nonché il raggiungimento degli

obiettivi di qualità fissati dal D.P.C.M. 08/07/2003 (6 V/m);

- sia minimizzato l'impatto visivo e conseguentemente garantito un corretto inserimento ambientale;

- la gestione della struttura garantisca il libero accesso a eque condizioni a tutte le emittenti che dovranno essere lì trasferite per il risanamento del sito.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90 il Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Pavone - Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino.

L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti è Provincia di Torino - Sportello Ambiente, Via Valeggio n. 5, 10128 Torino Orari di apertura al pubblico: lunedì - venerdì 9 - 12; mercoledì 9 - 17.30 Tel. 011 8613800/3801/3802 fax 011 8613857 e-mail sportamb@provincia.torino.it

Si comunica che possono essere presentate memorie scritte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, che dovranno pervenire all'indirizzo di cui sopra.

Il Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria
Francesco Pavone

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comunità Montana Bisalta - Peveragno - Sistemazione spondale del Rio Bedale a monte concentrico in Comune di Peveragno. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2)

Data di avvio: 12/02/2008 prot. 10375;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche

Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP.

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Nome: Dott. Walter Cognome: Bessone

Telefono: 0171/321911 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto
Idrogeologico di Cuneo

**Metan Alpi Valsusa - Genova - attraversamento in
subalveo del torrente Mongia in comune di Lisio. Comu-
nicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13
e 14 c. 2)**

Data di avvio: 13/02/2008 prot. 11023;
Responsabile del procedimento
Direzione: Opere Pubbliche
Settore: Settore Decentrato Opere Pubbliche e Di-
fesa Assetto Idrogeologico Cuneo
Corso Kennedy n. 7 bis.
Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
Termine entro il quale il richiedente può presenta-
re memorie scritte: 15 gg
Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
Direzione OO.PP.
Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa As-
setto Idrogeologico - Cuneo
Per informazioni sul procedimento:
Nome: Ing. Alfio Cognome: Rivero
Telefono: 0171/321911 e-mail: alfio.rivero@regio-
ne.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg
Organo competente all'adozione del provvedimen-
to finale:
Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia
Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e
Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Ken-
nedy n. 7 bis.
In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è
ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi
previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)	TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO A1 <input type="checkbox"/>	12 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 104,00
TIPO S1 <input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO A3 <input type="checkbox"/>	12 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 46,00
TIPO S3 <input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore protocollo ed archivio generali della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore protocollo ed archivio generali, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore protocollo ed archivio generali, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione

PAGINA NON UTILIZZATA



Ubicato nel pieno centro di Torino, fu iniziato nel 1646 per volere della prima Madama reale Cristina di Francia, moglie di Vittorio Amedeo I, e fu residenza dei duchi di Savoia, dei re di Sardegna e poi dei re d'Italia.

Nei tre piani del Palazzo sono visitabili gli appartamenti reali riccamente decorati ed arredati con dipinti, arazzi, mobili, porcellane che documentano l'evoluzione del gusto dal Seicento all'Ottocento, sotto la regia degli architetti di corte, Filippo Juvarra, Benedetto Alfieri, Pelagio Palagi. Nei Giardini reali disegnati alla fine del '600 da André Le Nôtre, l'architetto dei giardini di Versailles, statue e vasi decorano la fontana e le aiuole.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Dirigente</i> Valeria Repaci
<i>Direttore responsabile</i> Roberto Moisis	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Rosario Copia
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Roberto Falco, Sauro Paglini
<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio	Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.